

Accordo operativo sperimentale per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445 bis CPC

Tra

Il Tribunale di Rieti, rappresentato dal Dr. Pierfrancesco de Angelis in qualità di Presidente;

L'ASL di Rieti, rappresentata dalla Dr.ssa Marinella d'Innocenzo, in qualità di Direttore Generale;

e

L'INPS – rappresentato dal Dr. Antonio Ziccarelli, in qualità di Direttore della Sede provinciale di Rieti, giusta delega del Direttore Regionale per il Lazio del 19.5.2022 Dr.ssa Rosanna Casella, che si allega

di seguito indicate congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- la legge 9 marzo 1989, n. 88, stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, tra le quali l'erogazione delle prestazioni assistenziali in materia di invalidità civile;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;
- l'Istituto ha segnalato al Tribunale le oggettive difficoltà riscontrate dai propri medici a partecipare, come consulenti tecnici di parte, alle operazioni peritali per i giudizi di invalidità civile, in ragione della dislocazione degli studi privati dei CTU e della diversificazione degli orari di visita;
- sono state rilevate difficoltà nell'espletare successivamente le osservazioni professionali connesse alla verifica della effettiva condizione sanitaria dei soggetti sottoposti ad accertamento;
- è interesse delle Parti rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO;
- considerato, infine, che è interesse delle parti garantire l'effettività del contraddittorio, anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale dell'Istituto e del Tribunale;

quanto ciò premesso e considerato si pattuisce quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione



1. L'INPS, il Tribunale di Rieti, l'ASL di Rieti, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente accordo disciplinano il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare la gestione del servizio di accertamento peritale, ex art. 445 bis cpc, attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi "addendum" al presente protocollo.
2. Finalità dell'accordo è l'ottimizzazione dei tempi di accertamento peritale, attraverso l'utilizzo gratuito dei gabinetti medici messi a disposizione da parte della ASL di Rieti, per le visite dei CTU, secondo modalità e orari concordati;
3. Le Parti effettuano le attività di trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Le visite peritali saranno effettuate, presso i gabinetti medici messi a disposizione dalla ASL di Rieti, in Via del Terminillo n.42, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 – secondo modalità e orari concordati con il CTP dell'INPS.
2. Ogni accesso peritale durerà di regola 30 minuti, per un massimo di 8 accessi giornalieri nella fascia oraria sopra indicata.
3. Il CTU, nel rispetto degli orari e dei tempi previsti, procederà all'identificazione della parte, del suo avvocato, di un eventuale familiare ed effettuerà la visita di accertamento consentendo al medico INPS di svolgere le attività di sua competenza, previste dall'art. 38, comma 8, della Legge 15 luglio 2011 n.111.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti

1. L'ASL di Rieti si impegna a garantire l'uso dei locali già individuati, secondo le modalità esecutive indicate al precedente articolo 2.

ARTICOLO 4

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato in conseguenza di sopraggiunti interventi

normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.

2. L'INPS, il Tribunale di Rieti e l'ASL di Rieti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza dell'accordo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Rieti,

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale
Dr. Antonio Zicarelli

Firmato digitalmente da
ANTONIO ZICARELLI
C = IT

ASL Rieti

D.ssa Marinella D'Innocenzo
Firmato digitalmente da
MARINELLA D'INNOCENZO

CN = D'INNOCENZO MARINELLA
C = IT

Il Tribunale di Rieti
Dr. Pierfrancesco de Angelis
